*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I* Anno 110° — Numero 323

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**PARTE PRIMA** Roma - Mercoledì, 24 dicembre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI



REGIONI



# LEGGI E DECRETI

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1969, n. 950.

**Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa ex conventuale di Maria SS. del Carmine, in Catania.**

N. 950. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa ex conventuale di Maria SS. del Carmine, in Catania.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1969*
*Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 155.* — CARUSO

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1969, n. 951.

**Riconoscimento della personalità giuridica della provincia italiana della Società delle missioni africane, con sede in Genova-Quarto.**

N. 951. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della provincia italiana della Società delle missioni africane, con sede in Genova-Quarto.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1969*
*Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 154.* — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1969.

**Nomina di un agente di cambio presso la borsa valori di Firenze.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1968, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 2, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di nove posti di agente di cambio presso la borsa valori di Firenze;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1969, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 209 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso per nove posti di agente di cambio presso la borsa valori di Firenze;

Visto l'art. 11 della legge 23 maggio 1956, n. 515, sopracitata;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

E' nominato agente di cambio presso la borsa valori di Firenze, l'unico candidato dichiarato idoneo:

Pallotti dott. Pierpaolo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1969

SARAGAT

COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1969*
*Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 380*

**(11715)**

---

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1969.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. « M.A.R. - Maglierie artigiani riuniti », di Livorno.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO *ad interim*
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta società « M.A.R. - Maglierie artigiani riuniti S.p.a. » di Livorno, ha in corso operazioni di riorganizzazione aziendale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla ditta sopradetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla ditta società « M.A.R. - Maglierie artigiani riuniti S.p.a. » di Livorno, del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di riorganizzazione e di ristrutturazione aziendale della ditta medesima.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 6 luglio 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1969

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro* ad interim *per il lavoro e la previdenza sociale*
BELLISARIO

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
PRETI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
TANASSI

**(11864)**

---

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1969.

**Nomina del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 640, concernente la costituzione del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.);

Visto l'art. 21, comma quarto dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 15 novembre 1937, n. 2069;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1966, n. 4/2977, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1966, registro n. 30 Finanze, foglio n. 159, col quale fu provveduto alla costituzione del detto collegio pel triennio 1966-69;

Ritenuto la necessità di nominare il collegio dei revisori dell'istituto per un nuovo triennio;

Viste le designazioni fatte dai Ministri per l'interno e per il tesoro, dal presidente della Corte dei conti e dagli istituti di credito partecipanti al capitale dell'I.N.G.I.C.;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un triennio, il collegio dei revisori dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.), è composto come segue:

Alfano Francesco, presidente di sezione della Corte dei conti;

Ghergo Alberto, direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Consoli Giuseppe, ispettore generale di ragioneria del Ministero dell'interno;

Calia Giuseppe, direttore di divisione della Cassa depositi e prestiti;

Izzarelli Antonio, direttore addetto alla direzione generale della Banca nazionale del lavoro.

La presidenza del collegio è assegnata al dott. Francesco Alfano, presidente di sezione della Corte dei conti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1969

*Il Ministro*: Bosco

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1969*
*Registro n. 45 Finanze, foglio n. 245*

**(11866)**

---

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1969.

**Autorizzazione alla S.p.a. Borghetto - Magazzini generali e frigoriferi di Brescia ad ampliare il magazzino generale esercitato in Brescia.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 17 settembre 1931, 24 febbraio 1933, 21 giugno 1954, 1° luglio 1957, 14 gennaio 1963, 22 febbraio 1966, 10 maggio 1967, 10 agosto 1968 e 21 maggio 1969 con i quali la S.p.A. Borghetto - Magazzini generali e frigoriferi di Brescia è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Brescia, via San Giovanni Bosco n. 17, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 5 luglio 1968, con la quale detta società ha chiesto l'autorizzazione ad ampliare il magazzino generale con un nuovo capannone, suddiviso in tre locali della superficie complessiva di metri quadrati 1216 circa, da adibire al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 390 del 16 luglio 1968, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visto il certificato in data 2 agosto 1969, con il quale l'ufficio del genio civile di Brescia attesta la regolare esecuzione delle opere di costruzione del suddetto capannone, in conformità al progetto approvato;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della istanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Borghetto - Magazzini generali e frigoriferi di Brescia, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Brescia, via S. Giovanni Bosco n. 17, con il nuovo capannone, suddiviso in tre locali della superficie complessiva di mq. 1216 circa, meglio descritto nelle planimetrie presentate a corredo della istanza di cui alle premesse del presente decreto.

In detto capannone possono essere depositate merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nel suindicato capannone si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1969

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
MAGRÌ

*Il Ministro per le finanze*
Bosco

**(11692)**

---

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1969.

**Autorizzazione alla società « FIDAM - Fiduciaria di amministrazioni S.p.a. », con sede in Torino, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « FIDAM - Fiduciaria di amministrazioni S.p.a. », con sede in Torino, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « FIDAM - Fiduciaria di amministrazioni S.p.a. », con sede in Torino, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1969

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
MAGRÌ

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
GAVA

(11717)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1969.
**Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno « Orsini » di Benevento.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno « Orsini », di Benevento, con sede in Benevento, approvato con decreto ministeriale del 10 maggio 1962;

Considerato che il sindaco cav. uff. Armando Mazzarella è scaduto di carica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il rag. Nicola Romano è nominato sindaco del Monte di credito su pegno « Orsini », di Benevento, con sede in Benevento, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie, in sostituzione del cav. uff. Armando Mazzarella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1969

*Il Ministro*: COLOMBO

(11837)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1969.
**Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, approvato con decreto ministeriale del 4 agosto 1969;

Visto il decreto ministeriale del 24 ottobre 1963, con il quale l'avv. Samuele De Guido venne nominato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il rispamio;

Decreta:

L'avv. Samuele De Guido è confermato vice presidente della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1969

*Il Ministro*: COLOMBO

(11836)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1969.
**Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla società per azioni « Assicurazioni generali », con sede in Roma.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Assicurazioni generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla società per azioni « Assicurazioni generali », con sede in Roma:

Tariffa 5R/12-(K), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, con rimborso di parte dei premi pagati in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto.

Roma, addì 6 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(11865)

---

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1969.
**Proroga del divieto dell'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni ed organizzazioni.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

Visto il proprio decreto 14 dicembre 1968 con il quale, in conformità di quanto previsto dal citato articolo, è

stato disciplinato in via temporanea l'uso in pubblico di uniformi e di divise da parte di associazioni ed organizzazioni;

Ritenuta l'opportunità di prorogare tale disciplina anche per l'anno 1970;

Decreta:

Dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 31 dicembre 1970 è vietato l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di aderenti ad associazioni ed organizzazioni di qualsiasi natura, fatta eccezione per le associazioni sportive e per gli istituti ed i convitti di istruzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1969

**(12022)** *Il Ministro*: RESTIVO

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1969.

**Proroga del divieto, nel territorio della provincia di Bolzano, dell'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni ed organizzazioni.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

Visto il proprio decreto 14 dicembre 1968, con il quale, per motivi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, sono state applicate, in provincia di Bolzano, le disposizioni di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Considerato il permanere dei motivi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, che hanno reso necessario l'adozione del decreto ministeriale 14 dicembre 1968, e la conseguente necessità di prorogare quanto in esso disposto anche per l'anno 1970;

Decreta:

Il divieto, nel territorio della provincia di Bolzano, dell'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni ed organizzazioni di qualsiasi natura è prorogato al 31 dicembre 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1969

**(12021)** *Il Ministro*: RESTIVO

DECRETO PREFETTIZIO 13 dicembre 1969.

**Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Pistoia.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio decreto n. 1643/15.2 Gab in data 8 aprile 1965, con il quale è stato costituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1965-1968;

Considerato che occorre provvedere alla rinnovazione del collegio per compiuto triennio;

Viste le designazioni degli enti e delle organizzazioni interessate per quanto concerne i componenti non di diritto;

Sentito il medico provinciale;

Visto il decreto presidenziale 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità, per il triennio 1969-1972, è costituito come segue:

*Presidente*:

Prefetto, o vice prefetto in caso di assenza o impedimento.

*Componenti*:

1) Medico provinciale;
2) Veterinario provinciale;
3) Presidente del tribunale;
4) Ingegnere capo del genio civile;
5) Capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
6) Capo dell'ispettorato provinciale del lavoro;
7) Ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado, residente in Pistoia;
8) Ufficiale sanitario del comune di Pistoia;
9) Sanesi dott. Osvaldo, medico condotto;
10) Direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio di igiene e profilassi di Pistoia;
11) Direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pistoia;
12) Del Tozzotto dott. Settimo, presidente dell'ospedale di Pescia;
13) Direttore sanitario ospedali riuniti di Pistoia;
14) Rosselli Del Turco prof. Lottieri, primario medico ospedali riuniti di Pistoia;
15) Pagliai prof. Eugenio, primario chirurgo ospedali riuniti di Pistoia;
16) Coturri prof. Enrico, medico chirurgo;
17) Perrini dott. Francesco Saverio, medico chirurgo;
18) Brancolini dott. Luigi, medico chirurgo competente in pediatria;
19) Melani dott. Renato, esperto in materie amministrative;
20) Melani ing. Renato, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera;
21) Ferretti ing. Umberto, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera;
22) Pirolo dott. Francesco, rappresentante ordine dei medici;
23) Picconi dott. Maurizio, rappresentante ordine farmacisti;
24) Bertellotti dott. Agostino, rappresentante ordine veterinari;
25) Masi Taddei Maria Armanda, rappresentante collegio ostetriche;
26) Mattani Anna Maria, rappresentante collegio infermiere professionali, assistenti sanitarie, visitatrici e vigilatrici d'infanzia;
27) Magrini Alfio, rappresentante ordine tecnici radiologia medica;
28) Fondelli dott. Ugo, rappresentante I.N.P.S.;
29) Schilirò dott. Giuseppe, rappresentante I.N.A.I.L.;
30) Bresciani dott. Mentuccio, rappresentante I.N.A.M.

Le funzioni di segretario saranno svolte dalla dottoressa Maria Letizia Paradiso, consigliere di 3ª classe, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale.

Pistoia, addì 13 dicembre 1969

**(11939)** *Il prefetto*: CHIESI

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Sostituzione del commissario liquidatore della soc. cooperativa « Lavoranti macellai mattatoio di Roma », con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 novembre 1969, il rag. Giorgio Fumagalli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Lavoranti macellai mattatoio di Roma », con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del sig. Nicola Agnini.

(11846)

**Sostituzione del commissario liquidatore della soc. cooperativa « OVAEL - Opus viarum aedilisque labor », con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 novembre 1969, il dott. Renato Ilari è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « OVAEL - Opus viarum aedilisque labor », con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Vito Pietroforte.

(11847)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Esito di ricorsi**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1969, registro n. 78, foglio n. 249, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Corradi Corrado avverso il mancato inquadramento nei ruoli dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Cellini » di Firenze.

(11843)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1969, registro n. 78, foglio n. 248, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Valente Guarino avverso la mancata nomina a preside negli istituti professionali per l'industria e le attività marinare.

(11844)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Gragnano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1969, il comune di Gragnano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11903)

**Autorizzazione al comune di Ionadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1969, il comune di Ionadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.094.261, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11906)

**Autorizzazione al comune di Montepaone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1969, il comune di Montepaone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.507.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11905)

**Autorizzazione al comune di Mongiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1969, il comune di Mongiana (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.991.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11907)

**Autorizzazione al comune di Jacurso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1969, il comune di Jacurso (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.298.602, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11908)

**Autorizzazione al comune di Gerocarne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1969, il comune di Gerocarne (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.221.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11909)

**Autorizzazione al comune di Villapiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1969, il comune di Villapiana (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.360.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11915)

**Autorizzazione al comune di S. Nicola da Crissa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1969, il comune di S. Nicola da Crissa (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.727.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11904)

**Autorizzazione al comune di Rocchetta S. Antonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1969, il comune di Rocchetta S. Antonio (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.982.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11913)

**Autorizzazione al comune di Bagni di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1969, il comune di Bagni di Lucca (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 159.884.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11914)**

**Autorizzazione al comune di Villa S. Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1969, il comune di Villa S. Giovanni (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 321.713.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11916)**

**Avviso di rettifica**

Nel comunicato relativo al conferimento di ricompense al valor civile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 27 febbraio 1969, pag. 1291, in luogo di « Pavese Igino » leggasi « Pavese Gino ».

**(11934)**

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Cori ».**

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Cori » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Proposta di disciplinare per il vino « Cori »*

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Cori » è riservata al vino bianco e rosso che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Cori » bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni seguenti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Malvasia di Candia: dal 40 al 60 %;
Bellone: dal 20 al 30 %;
Trebbiano toscano: dal 15 al 25 %;
Trebbiano giallo (Greco giallo): dal 5 al 10 %.

Il vino « Cori » rosso deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni seguenti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:
Montepulciano: dal 40 al 60 %;
Nero buono di Cori: dal 20 al 40 %;
Cesanese: dal 10 al 30 %.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo comunale di Cori ed in parte quello di Cisterna.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal limite territoriale del comune di Cori, nel punto in cui questo incrocia la strada vicinale di Pezze di Ninfa, verso sud percorre questa strada per circa 900 metri, imbocca lo stradone che porta al canale delle acque alte e prosegue per tutto il canale fino ad incontrare, dopo aver attraversato il torrente Teppia, il ponte della strada del Castellone; di qui in direzione nord-ovest raggiunge il torrente Teppia all'ansa sita in prossimità della quota 48; risale tale torrente ed alla confluenza con il fosso Morillo segue il corso di quest'ultimo fino a raggiungere la strada ferrata della linea Velletri-Terracina. Procede quindi lungo la ferrovia in direzione nord ed alla intersezione con il confine di Cori, prendendo verso ovest, segue quest'ultimo fino a ritornare al punto in cui il confine del comune di Cori incrocia la strada vicinale di Pezza di Ninfa.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono rispondere alle tradizionali condizioni ambientali di coltura della zona, atte a conferire alle uve ed al vino determinate e specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura ivi compresa la irrigazione.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Cori » bianco e rosso è stabilita in q.li 110 per ha. di coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Cori » bianco una gradazione alcoolica complessiva minima naturale 10,5 e per il « Cori » rosso una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Cori » bianco all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: delicato, secco o amabile o dolce, morbido, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
estratto secco netto minimo: 22 per mille;
acidità totale minima: 4,50 per mille.

Il vino « Cori » rosso all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico persistente;
sapore: secco, morbido, vellutato, fresco;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
estratto secco netto: 24 per mille;
acidità totale minima: 5 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale, l'estratto secco netto e le ceneri.

### Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi « superiore » « extra » « fine » « scelto » « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

### Art. 8.

Fino al compimento di 8 annate agrarie successive a quella di entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti all'art. 2 del presente disciplinare, purchè le viti di tali vitigni diversi non superino del 20 % il totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2 dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

### Art. 9.

Per il vino di cui all'art. 1 che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troverà confezionato in bottiglie ed altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri è consentito lo smaltimento, purché nei predetti recipienti confezionati, per un periodo di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 36 mesi per i non confezionatori e di 48 mesi per gli esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopraindicati le eventuali rimanenze di produzione, in bottiglie o altri recipienti, potranno essere commerciati sino ad esaurimento, previa denuncia agli istituti incaricati per la repressione delle frodi, competenti territorialmente, i quali provvederanno ad apporre sulle predette bottiglie e recipienti apposita stampigliatura.

Per il prodotto sfuso, inteso come tale quello non confezionato secondo quanto è indicato al primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi 6.

(11994)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 242

### Corso dei cambi del 23 dicembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 627,75 | 628,25 | 628,20 | 628,25 | 628 — | 627,75 | 628,25 | 628,25 | 627,75 | 628,10 |
| $ Can. | 584,40 | 585 — | 584,75 | 585 — | 584,50 | 584,40 | 584,95 | 585 — | 584,40 | 584,50 |
| Fr Sv. | 145,65 | 145,68 | 145,65 | 145,735 | 145,60 | 145,65 | 145,70 | 145,735 | 145,65 | 145,65 |
| Kr D. | 83,83 | 83,86 | 83,92 | 83,90 | 83,70 | 83,84 | 83,90 | 83,90 | 83,83 | 83,83 |
| Kr N. | 87,94 | 87,96 | 88,05 | 88,07 | 87,70 | 87,94 | 88,02 | 88,07 | 87,94 | 87,95 |
| Kr. Sv. | 121,49 | 121,52 | 121,52 | 121,53 | 121,40 | 121,49 | 121,55 | 121,53 | 121,49 | 121,50 |
| Fol. | 173,10 | 173,18 | 173,21 | 173,21 | 173 — | 173,10 | 173,24 | 173,21 | 173,10 | 173,10 |
| Fr. B. | 12,65 | 12,656 | 12,6625 | 12,6590 | 12,64 | 12,64 | 12,66 | 12,6590 | 12,64 | 12,65 |
| Franco francese | 112,72 | 112,83 | 112,90 | 112,88 | 112,80 | 112,72 | 112,88 | 112,88 | 112,72 | 112,82 |
| Lst. | 1505,15 | 1506,30 | 1507,50 | 1507,15 | 1505,25 | 1505,15 | 1507,20 | 1507,15 | 1505,15 | 1506,25 |
| Dm. occ. | 170,13 | 170,21 | 170,29 | 170,27 | 170,10 | 170,13 | 170,29 | 170,27 | 170,13 | 170,20 |
| Scell. Austr. | 24,30 | 24,31 | 24,33 | 24,3275 | 24,30 | 24,30 | 24,325 | 24,3275 | 24,30 | 24,30 |
| Escudo Port. | 22,08 | 22,05 | 22,10 | 22,06 | 22 — | 22,03 | 22,075 | 22,06 | 22,03 | 22,03 |
| Peseta Sp. | 8,97 | 8,97 | 8,9950 | 8,9825 | 9 — | 8,97 | 8,9825 | 8,9825 | 8,97 | 8,97 |

### Media dei titoli del 23 dicembre 1969

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 99,675 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,30 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 81,825 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 92,15 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 89,70 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 91,225 |
| » 5 % (Beni Esteri) | 88,85 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 97,775 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 99,65 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 97,125 |
| » » » 5,50 % 1976 | 99,225 |
| » » » 5 % 1977 | 99,225 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977 | 99,375 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,375 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,80 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970) | 99,825 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 99,45 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 97,875 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 97,25 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 96,70 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 96 — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 95,525 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 95,425 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 23 dicembre 1969

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 628,25 |
| 1 Dollaro canadese | 584,975 |
| 1 Franco svizzero | 145,717 |
| 1 Corona danese | 83,90 |
| 1 Corona norvegese | 88,045 |
| 1 Corona svedese | 121,54 |
| 1 Fiorino olandese | 173,225 |
| 1 Franco belga | 12,659 |
| 1 Franco francese | 112,88 |
| 1 Lira sterlina | 1507,175 |
| 1 Marco germanico | 170,28 |
| 1 Scellino austriaco | 24,326 |
| 1 Escudo Port. | 22,067 |
| 1 Peseta Sp. | 8,982 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Prelievi applicabili dal 1° ottobre 1968 al 31 ottobre 1968 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1507/68, n. 1518/68 e n. 1609/68 agli alimenti composti per animali, in lire italiane per quintale, per importazioni da:**
**— Paesi terzi;**
**— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).**

| Numero | | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Prelievi | |
|---|---|---|---|---|
| della Tariffa | della Statistica | | da Paesi terzi | da SAMA e PTOM |
| 23.07 | | Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.): | | |
| | | ex B. altri, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A): | | |
| | | I. contenenti amido o glucosio o sciroppo di glucosio, aventi tenore in peso, di amido: | | |
| | | *a*) inferiore o uguale al 10%: | | |
| | 05 | 1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10% | 1.018,10 | 455,60 |
| | 12 | 2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10% e inferiore al 50% | 14.143,10 | 13.580,60 |
| | 25 | 3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50% e inferiore al 75% | 20.468,75 | 20.468,75 |
| | 32 | 4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75% | 26.362,50 | 26.362,50 |
| | | *b*) superiore al 10% e inferiore o uguale al 30%: | | |
| | 35 | 1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10% | 1.986,85 | 1.424,35 |
| | 42 | 2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10% e inferiore al 50% | 15.111,85 | 14.549,35 |
| | 45 | 3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50% | 24.768,75 | 24.768,75 |
| | | *c*) superiore al 30%: | | |
| | 52 | 1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10% | 3.410,60 | 2.848,10 |
| | 65 | 2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10% e inferiore al 50% | 16.535,60 | 15.973,10 |
| | 82 | 3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50% | 20.612,50 | 20.612,50 |
| | 85 | II. non contenenti nè amido, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari | 26.362,50 | 26.362,50 |

(10953)

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Nomina del presidente del Monte di credito su pegno di Fossombrone, di 2ª categoria, con sede in Fossombrone.**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 29 novembre 1965, con il quale il signor Olivio Casoli fu confermato presidente del Monte di credito su pegno di Fossombrone, di 2ª categoria, con sede in Fossombrone (Pesaro);

Considerato che il predetto nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il sig. Olivio Casoli è confermato presidente del Monte di credito su pegno di Fossombrone, di 2ª categoria, con sede in Fossombrone (Pesaro), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1969

*Il Governatore*: CARLI

(11841)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Concorso pubblico, per esami, a cento posti di consigliere (categoria direttiva - ruolo amministrativo)

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

*Posti a concorso*

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a cento posti di consigliere (categoria direttiva - ruolo amministrativo) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Un quarto dei suddetti posti è riservato al personale, non appartenente alle istituzioni sanitarie, alle dipendenze dell'Istituto nazionale della previdenza sociale alla data del 20 novembre 1969.

I posti della quota riservata che — in relazione all'esito delle prove d'esame — non potranno essere attribuiti al personale di cui sopra saranno conferiti agli altri concorrenti secondo l'ordine in cui gli stessi risulteranno iscritti nella graduatoria del concorso.

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione*

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

*A*) diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze economico-marittime o in scienze diplomatiche e consolari o in scienze politiche o in scienze sociali e politiche o in scienze sociali e sindacali o in scienze politiche e amministrative o in scienze coloniali.

Il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere stato conseguito presso una Università della Repubblica ovvero presso altro istituto statale o legalmente riconosciuto.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati.

Ai sensi della deliberazione del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale n. 92 del 7 novembre 1968, approvata con decreto interministeriale del 27 ottobre 1969, possono altresì partecipare al concorso, anche in mancanza del prescritto titolo di studio, gli impiegati dell'istituto appartenenti ai ruoli della categoria di concetto, purchè siano in possesso del titolo di studio richiesto per la categoria di appartenenza e siano iscritti ad una qualifica non inferiore a « segretario di 2ª classe » od equiparata se appartenenti ai ruoli del personale della sede centrale, degli ispettorati compartimentali e delle sedi provinciali, ovvero ad « aiutante di ripartizione » od equiparata se appartenenti ai ruoli del personale degli istituti sanitari;

*B*) età non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

*a*) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

*b*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*c*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

*d*) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, considerando tali anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2) della lettera *d*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) ed al n. 1) della lettera *d*) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

*e*) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

*f*) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

2) per gli appartenenti alle altre categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o per lavoro, ecc.);

3) per i profughi che siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130, articoli 1 e 3, e successive modificazioni ed integrazioni);

*g*) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità senza essere contemporaneamente reimpiegati come civili;

dei dipendenti di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*C*) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*D*) aver sempre tenuto buona condotta.

L'istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

*E*) godimento dei diritti politici;

*F*) siano in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

*G*) sana e robusta costituzione fisica.

Art. 3.

*Presentazione delle domande - Termine e modalità*

*Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - Ufficio 2°, Sezione 1ª), viale dell'Agricoltura 00100 Roma (EUR) entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.*

Delle domande presentate a mano direttamente al competente Ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Istituto sulle domande stesse.

*Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla direzione generale dell'istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'istituto).*

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà *per alcun motivo* ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

*a*) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

*b*) la data ed il luogo di nascita.

*Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera* B) *dell'art.* 2, *dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;*

*c*) (qualora siano già alle dipendenze dell'istituto) la data di assunzione; la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza;

*d*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*e*) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*f*) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

*g*) di essere in possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'università o istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

*h*) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

*i*) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

*l*) l'indirizzo, comprensivo del numero del codice di avviamento postale, presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

*L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso;*

*m*) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.

*La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.*

La firma potrà essere altresì autenticata dal funzionario dell'Istituto delegato a ricevere la domanda stessa quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

### Art. 4.

*Commissione giudicatrice*

La commissione giudicatrice sarà nominata dal Presidente dell'istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

### Art. 5.

*Prove d'esame*

Gli esami consisteranno:

*a*) in due prove scritte che verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto privato (civile e commerciale) e diritto amministrativo;
2) diritto del lavoro e legislazione sociale.

Ciascuna prova scritta potrà vertere su una o su entrambe le materie per essa indicate;

*b*) in tre prove orali che verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) diritto privato (civile e commerciale);
2) diritto amministrativo;
3) diritto del lavoro e legislazione sociale.

La commissione giudicatrice stabilirà preventivamente l'ordine di svolgimento delle prove scritte e la durata delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità; tessera postale; porto d'armi; passaporto; patente automobilistica; libretto ferroviario personale; fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da notaio.

### Art. 6.

*Votazioni minime*

Saranno ammessi alle prove orali soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove orali verrà data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nelle prove orali avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali.

### Art. 7.

*Formazione della graduatoria*

*I candidati che avranno superato le prove orali dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 8 — comprovanti il possesso dei titoli di preferenza o di precedenza nella nomina.*

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

Nei casi di parità di votazione saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e gli invalidi per servizio;
5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dello Istituto;

22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

*a*) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

*b*) dall'età.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di legge vigenti in favore di particolari categorie di cittadini (ex combattenti ed assimilati; appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; capi di famiglia numerosa), nonchè della riserva prevista dall'art. 1 del presente bando.

Art. 8.

*Titoli di preferenza e di precedenza: documentazione*

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9, i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilati ed invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei Comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, considerando tali anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati o di invalidi di guerra o per fatto di guerra; attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, nonchè un documento da cui risulti lo stato di filiazione.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione di guerra, con l'indicazione della relativa categoria, nonchè lo stato di filiazione;

12) figli di mutilati o di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione per causa di servizio, nonchè lo stato di filiazione, ovvero mod. A. V. 19-*bis* rilasciato dalla direzione provinciale dell'O.N.I.G.;

13) figli di mutilati o di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, da cui risulti l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

Ai documenti di cui sopra il candidato dovrà allegare certificazione attestante lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: certificazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro ovvero dal competente Istituto assicuratore comprovante che il coniugato è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

*a*) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

*b*) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante una attestazione rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche produrre il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa orientale.

I rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonchè i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 feb-

braio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato, in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale loro condizione.

I rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati o invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

*In luogo dei documenti specificati nei punti* 11), 12) *e* 13) i candidati potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione del genitore mutilato o invalido (allegando idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, presso gli uffici provinciali del lavoro.

*Ai fini del beneficio della precedenza nella nomina (riserva del posto) gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, profughi) che siano disoccupati dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti per ciascuna delle suddette categorie ai sensi dell'art. 19 della legge medesima presso gli uffici provinciali del lavoro.*

*La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici. Le copie dei certificati originali dovranno essere debitamente autenticate.*

### Art. 9.

*Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica*

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del Comitato esecutivo dell'istituto, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

*Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:*

*a*) diploma originale del titolo di studio.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'Ufficio al quale deve essere prodotto il documento.

Ove detto diploma non sia stato ancora rilasciato dalla competente università, ovvero sia stato smarrito, potrà essere prodotto il relativo certificato sostitutivo.

Non sarà ritenuta valida a tal fine la produzione di certificati che non rechino espressa menzione di essere rilasciati in sostituzione, a tutti gli effetti, del diploma originale;

*b*) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza o della precedenza nella nomina a termine del precedente art. 7.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, della autorità militare;

*c*) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

*d*) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

*f*) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

*g*) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

*I documenti di cui alle lettere* c), d) *ed* e) *dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.*

*Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.*

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

*Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, i candidati risultati vincitori saranno sottoposti a visita medica da sanitari dell'istituto.*

Per i vincitori in servizio presso l'istituto la direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

### Art. 10.

*Nomina ed assunzione in servizio*

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione delle graduatorie del concorso e la nomina dei candidati vincitori o di eventuali idonei, da pubblicarsi nel «Bollettino ufficiale del personale» dell'istituto, non è ammesso ricorso ad alcun organo dell'istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'istituto nei confronti dei dipendenti dell'istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale del ruolo amministrativo della categoria direttiva e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 115.500 per tredici mensilità (comprensivo dell'assegno provvisorio pari al 5% dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto), l'indennità integrativa speciale mensile, attualmente di L. 11.650, l'acconto mensile di L. 10.000 lorde di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale n. 39 del 29 maggio 1969, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle previste per il personale statale. Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale, nella misura massima di due mensilità dello stipendio e delle quote di aggiunta di famiglia, da erogare nel mese di giugno, in relazione al servizio prestato nei dodici mesi precedenti ed alle note di qualifica riportate.

Roma, addì 20 novembre 1969

*Il presidente*: FANELLI

---

ALLEGATO

*Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio 2° - Sezione 1ª* - Viale dell'Agricoltura - 00100 ROMA (EUR)

. l . sottoscritt
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta (1) nat . . a . . il . .
(2)
domanda di essere ammess . . a partecipare al concorso per esami a cento posti di consigliere (categoria direttiva - ruolo amministrativo).

A tal fine . . l . . sottoscritt . . dichiara:

*a*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*b*) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di (3) . ;

*c*) di non aver riportato condanne penali (4);

*d*) di essere in possesso del diploma di laurea in . . conseguito il
(indicare giorno, mese ed anno) presso .
(indirizzo dell'università o dell'istituto (5);

*e*) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione: . . ;

*f*) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (6) . . ,

*g*) di essere residente nel comune di .
(provincia di . ) (7).

*In caso di nomina, . . l . . sottoscritt . . si impegna a raggiungere qualsiasi residenza.*

. l . . sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . .
(comprensivo del numero di codice di avviamento postale).

Luogo e data . .

Firma

da autenticarsi (9)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(2) Se dipendente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I dipendenti dell'istituto che chiedano di essere ammessi al concorso ai sensi della deliberazione consiliare n. 92 del 7 novembre 1968, debbono invece dichiarare di essere in possesso del diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado prescritto per la categoria di appartenenza (precisandone l'esatta denominazione ed indicando l'Istituto e la data in cui il titolo stesso è stato conseguito) e di essere iscritti ad una qualifica non inferiore a segretario di 2ª classe o equiparata della categoria di concetto.

(6) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(7) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(8) I dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) La firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale. Per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. La firma potrà essere altresì autenticata dal funzionario dell'istituto delegato a ricevere la domanda quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

(11773)

---

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Concorso per esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202), carriera di concetto, presso l'osservatorio astronomico di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172;
Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202), carriera di concetto, negli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Roma.

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di diploma di istituto di istruzione di secondo grado.

Art. 2.

Gli esami consistono in tre prove scritte, una prova orale e in una prova pratica di laboratorio che verteranno sui seguenti argomenti:

Teorema fondamentale per lo studio di circuiti elettrici;
Circuiti accoppiati;
Cenni sulla struttura della materia;
Fenomeni di emissione elettronica;
Tubi a vuoto e loro funzionamento come amplificatori;
Studio dell'amplificatore con metodo del circuito differenziato;
Oscillatori;
Modulazione e rilevazione;
Schema e blocchi di trasmettitori e ricevitori;
Alimentatori e loro stabilizzazione;
Cenni sulla loro propagazione delle radio onde;
Generatori di impulsi;
Amplificatori a regime impulsivo;
Generatore di base dei tempi;
Principi generali sulle misure a R.F.;
Cenni sulla tecnologia dei componenti elettronici;
Problemi tecnologici dei trasmettitori di potenza.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto riportato nella prova pratica e quello riportato nella prova orale.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*a*) avere compiuto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1200; tale condizione non è richiesta altresì per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

*b*) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*c*) avere il godimento dei diritti politici;

*d*) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

*e*) avere l'idoneità fisica all'impiego.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 400, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria, Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

*a*) il nome e il cognome;

*b*) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 40° anno di età e abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

*f*) il titolo di studio;

*g*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da essi decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

*i*) il proprio domicilio o recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria, Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 8 del presente decreto, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 6.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria, Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

*A*) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta bollata da L. 400;

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, il certificato provvisorio, su carta bollata da L. 400, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

*B*) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

*C*) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400;

*D*) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

*E*) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400;

*F*) certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica all'impiego ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi la attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'amministrazione qualora si renda necessario;

*G*) documento militare: copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, in carta da bollo da L. 400, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 400.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia integrale dello stato di servizio civile con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a quella in cui scade il termine di presentazione delle domande di cui all'art. 3 del presente decreto.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 400 da un medico militare comprovante la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti con esclusione di ogni altro, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a*) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

*b*) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una amministrazione statale;

*c*) tessera postale;

*d*) porto d'armi;

*e*) patente automobilistica;

*f*) passaporto.

Art. 8.

Il concorso sarà giudicato in base ai risultati delle prove scritte, orali e pratiche.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: ROSATI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1969*
*Registro n. 80, foglio n. 265*

**(11825)**

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

## Concorso a premio, riservato agli artisti italiani, per la realizzazione di un manifesto « sulla sicurezza della circolazione stradale ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 139 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, che demanda al Ministero dei lavori pubblici, tra l'altro, il compito della propaganda per la prevenzione degli incidenti stradali;

Considerato che, nell'ambito di tale attività, per il raggiungimento delle suddette finalità con i migliori risultati e la minore spesa, si è ritenuto opportuno utilizzare tutti i mezzi idonei alla diffusione delle principali norme del codice della strada per la informazione e la formazione cosciente del cittadino quale utente della strada, con la collaborazione degli specialisti in materia;

Visto il bando di concorso n. 7770 in data 13 ottobre 1969, con il quale il Ministero dei lavori pubblici ha indetto un premio riservato agli artisti italiani per la realizzazione di un manifesto propagandistico « sulla sicurezza della circolazione stradale » da diffondere in occasione delle relative campagne;

Ritenuto che detto bando di concorso prevede l'assegnazione di premi per l'importo complessivo di L. 4.500.000, suddivisi in numero di cinque premi da assegnare nel seguente modo:

L. 2.000.000, al primo classificato;
L. 1.000.000, al secondo classificato;
L. 500.000, ciascuno ai tre artisti terzi classificati.

A termini della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il predetto bando di concorso n. 7770 di pari data che indice un premio riservato agli artisti italiani, per la realizzazione di un manifesto propagandistico « sulla sicurezza della circolazione stradale » per l'importo complessivo di lire 4.500.000.

I premi saranno dalla apposita commissione così distribuiti:

L. 2.000.000, primo premio;
L. 1.000.000, secondo premio;
L. 500.000, ciascuno ai tre artisti terzi classificati.

Art. 2.

Alla relativa spesa si farà fronte con l'impegno della somma di L. 4.500.000 (lire quattromilionicinquecentomila) che con il presente decreto si autorizza sul capitolo 1070/1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1969.

Roma, addì 13 ottobre 1969

*Il Ministro*: NATALI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1969*
*Registro n. 20 Lavori pubblici, foglio n. 41*

---

BANDO DI CONCORSO

Il Ministero dei lavori pubblici bandisce un concorso a premio per la realizzazione di un manifesto « sulla sicurezza della circolazione stradale ».

Il manifesto, tenuto conto della drammaticità del fenomeno della circolazione, degli incidenti, dei feriti e dei morti, dovrà richiamare gli utenti della strada ad una maggiore disciplina e responsabilità ed all'osservanza delle norme di comportamento previste dal codice della strada.

Al concorso, possono partecipare tutti gli artisti italiani ovunque residenti con uno o più bozzetti. Ai vincitori saranno attribuiti i seguenti premi:

L. 2.000.000, al primo classificato;
L. 1.000.000, al secondo classificato.

Saranno assegnati altri tre premi da L. 500.000, ciascuno ai tre artisti terzi classificati.

Il bozzetto, montato su telaio, dovrà avere il formato di cm. 70 × 100 verticale e dovrà essere realizzato in modo da consentire la riproduzione a stampa in quadricromia.

Non saranno presi in considerazione i bozzetti realizzati mediante fotomontaggi.

I concorrenti dovranno far pervenire il bozzetto, a proprie spese e a mezzo spedizione franco porto o consegna a mano, al Ministero dei lavori pubblici - Segreteria del premio, via Nomentana n. 2, entro il 31 gennaio 1970.

Ciascun bozzetto dovrà essere contrassegnato a tergo da un « MOTTO », lo stesso « MOTTO » contrassegnerà una busta che, sigillata e incollata a tergo del bozzetto, dovrà contenere nell'interno, chiaramente indicati: « IL MOTTO », « NOME E COGNOME » dell'artista e il suo « DOMICILIO ».

La scelta dei bozzetti da premiare sarà effettuata da una apposita commissione istituita dal Ministero dei lavori pubblici, composta come segue:

dott. Girolamo Sorrenti, ispettore generale dell'Amministrazione centrale;

da un esperto del gabinetto dell'on.le Ministro per i lavori pubblici;

da un rappresentante del sindacato artisti, pittori e scultori nominato dalla C.I.G.L.;

da un rappresentante del sindacato artisti, pittori e scultori nominato dalla U.I.L.;

da un rappresentante della Confederazione italiana sindacati lavoratori, sezione artisti, pittori e scultori nominato dalla C.I.S.L.;

da tre artisti professionisti, nominati dal Ministero dei lavori pubblici;

da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato educazione fisica sportiva.

La segreteria sarà così composta:

dott. Giovanni Rizzo, segretario;
rag. Romolo Palmi, segretario.

La scelta della tecnica dell'esecuzione è lasciata alla libera iniziativa degli artisti concorrenti e sul bozzetto non dovrà essere apposta alcuna dicitura, per la quale, viceversa, sarà provveduto in sede di approntamento dei manifesti vincenti.

Non saranno accolte le opere che giungeranno all'indirizzo suindicato *oltre la mezzanotte del* 31 *gennaio* 1970.

I cinque bozzetti premiati resteranno di esclusiva proprietà del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministero dei lavori pubblici si riserva di allestire una mostra cartellonistica dove verranno presentati i bozzetti risultati vincitori del concorso, nonchè quelli segnalati dalla commissione giudicatrice.

I bozzetti non premiati rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Le decisioni della commissione giudicatrice sono insindacabili.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata, da parte dei concorrenti, di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* medesima.

**(11897)** *Il Ministro*: NATALI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nella provincia di Macerata

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 4 giugno 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nella provincia di Macerata;

Visto il decreto ministeriale in data 20 settembre 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nella provincia di Macerata, nell'ordine appresso indicato:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Giordano dott. Luigi | punti | 91,38 | su 132 |
| 2. Pieschi dott. Antonio | » | 88,77 | » |
| 3. Raiola dott. Pasquale | » | 80,50 | » |
| 4. Ruggieri dott. Angelantonio | » | 79,45 | » |
| 5. Romano dott. Giacomo | » | 78,86 | » |
| 6. De Palma dott. Luigi | » | 78,22 | » |
| 7. Zingaretti dott. Vincenzo | » | 77,56 | » |
| 8. Scalia dott. Benedetto | » | 76,86 | » |
| 9. Mistretta dott. Francesco | » | 76,00 | » |
| 10. Pace dott. Domenico | » | 75,95 | » |
| 11. Di Campo dott. Michele | » | 75,86 | » |
| 12. Dealis dott. Angelo | » | 74,50 | » |
| 13. Russo Luigi | » | 72,50 | » |
| 14. Lopez dott. Ugo | » | 71,22 | » |
| 15. Pulli dott. Italo | » | 71,00 | » |
| 16. Marino dott. Oreste | » | 70,00 | » |
| 17. Pastore dott. Ettore | » | 69,81 | » |
| 18. Bitozzi dott. Sergio | » | 69,40 | » |
| 19. Di Giovine dott. Gaetano | » | 68,68 | » |
| 20. Peghetti dott. Giammaria | » | 67,63 | » |
| 21. Rossi Eugenio | » | 67,50 | » |
| 22. De Angelis dott. Vittorio | » | 67,25 | » |
| 23. Salerno dott. Vincenzo | » | 65,63 | » |
| 24. Leone dott. Francesco | » | 62,45 | » |
| 25. Lancia dott. Mario | » | 61,50 | » |
| 26. Baldacchino dott. Emanuele | » | 60,25 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: SARTI

**(11807)**

## MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

### Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di interprete di lingua tedesca nel ruolo della carriera di concetto.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1969, con il quale è stato indetto un concorso per esami a un posto di interprete di lingua tedesca nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Considerata l'impossibilità, per motivi di servizio, del dott. Romolo Vitale, direttore di sezione, di partecipare ai lavori della commissione stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Antonio Camboni, direttore di divisione, è chiamato a far parte della commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, in sostituzione del dott. Romolo Vitale.

Al predetto componente saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1969

*Il Ministro*: CARON

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *novembre* 1969
*Registro n.* 34 *Tesoro, foglio n.* 86

**(11930)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

### Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5893 del 2 settembre 1968, col quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1967;

Viste le designazioni dell'Università di Bologna, della prefettura di Ravenna, dell'ordine dei medici di Ravenna e dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Ravenna al 30 novembre 1967, indetto col decreto citato in premesse, è composta come segue:

*Presidente*:

Formicola dott. Giovanni, ispettore generale del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Gambardella dott. Angelo, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Tagariello prof. Pietro, ordinario di patologia chirurgica e propedeutica clinica;

Visani prof. Armellino, primario medico dell'ospedale civile di Faenza;

Casadei dott. Ettore, direttore di sezione della prefettura di Ravenna;
Placci dott. Raimondo, medico condotto di Ravenna.
*Segretario*:
Fabrizi dott.ssa Luisa, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Ravenna.

Ravenna, addì 27 novembre 1969

*Il medico provinciale*: MAULUCCI

**(11687)**

---

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

### Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4954-III, del 3 febbraio 1969, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto, vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1968, e la precisazione fatta con nota di pari numero del 18 aprile 1969;
Visti i risultati delle operazioni d'esame e la graduatoria di merito, formulata dalla commissione giudicatrice del concorso, nominata con proprio decreto n. 36264-III, del 29 ottobre 1969;
Riconosciuta la regolarità degli atti stessi;
Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le modificazioni successive;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1955, n. 854, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, recanti modificazioni alle precedenti disposizioni in materia;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al concorso per i posti di medico condotto, vacanti al 30 novembre 1968:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Fajeti Gherardo | punti | 66,132 | su 120 |
| 2. Riggi Salvatore | » | 65,208 | » |
| 3. Tirindelli Roberto | » | 63,649 | » |
| 4. Zornitta Giovanni | » | 63,073 | » |
| 5. Werlick Nello | » | 62,764 | » |
| 6. Spinamano Bruno | » | 62,182 | » |
| 7. Mambrini Mariano | » | 62,120 | » |
| 8. Sommacal Andrea | » | 61,335 | » |
| 9. Gagliano Pasquale | » | 60,087 | » |
| 10. Zandonella Guido | » | 59,996 | » |
| 11. Mongillo Domenico | » | 53,527 | » |
| 12. Sergi Ugo | » | 51,300 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Belluno, affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Belluno, addì 3 dicembre 1969

*Il medico provinciale*: MAGRÌ

---

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3951-4 sez. 3ª del 3 dicembre 1969, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche, vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1968;
Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Viste le domande di partecipazione al concorso dei candidati risultati idonei, e tenute altresì presenti le preferenze espresse;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I candidati sotto indicati, e che sono stati idonei al concorso in parola, sono dichiarati vincitori della condotta medica indicata a lato del loro nome:

1) Fajeti Gherardo: S. Giustina Bellunese;
2) Riggi Salvatore: Belluno - IV Reparto (Castion);
3) Tirindelli Roberto: Perarolo e Ospitale di Cadore;
4) Werlick Nello: Cibiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Belluno, affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Belluno, addì 3 dicembre 1969

*Il medico provinciale*: MAGRÌ

**(11943)**

---

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

### Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8497 del 5 febbraio 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1968;
Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice del concorso anzidetto e riconosciutane la regolarità;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Aragona Domenico | punti | 58,958 |
| 2. Callea Saverio | » | 58,608 |
| 3. Fedele Nunziato | » | 58,513 |
| 4. Musolino Rocco | » | 57,395 |
| 5. Leggio Antonino | » | 57,119 |
| 6. Cuzzocrea Domenico | » | 56,942 |
| 7. Spinelli Francesco | » | 56,199 |
| 8. Trecroci Giuseppe | » | 56,132 |
| 9. Mercuri Michelangelo | » | 56,090 |
| 10. Bosco Antonino | » | 55,861 |
| 11. Marafioti Francesco | » | 55,645 |
| 12. Messineo Francesco | » | 55,404 |
| 13. Macheda Antonio | » | 55,363 |
| 14. Bombardieri Francesco | » | 55,125 |
| 15. Monterosso Antonino | » | 54,950 |
| 16. De Angelis Luigi | » | 54,836 |
| 17. Alagna Domenico | » | 54,717 |
| 18. Biasi Bruno Carmelo | » | 53,906 |
| 19. Florio Giovanni | » | 52,030 |
| 20. Speziale Antonio | » | 51,488 |
| 21. Namia Pasquale | » | 51,199 |
| 22. Cotroneo Giuseppe | » | 51,158 |
| 23. Argurio Sante | » | 51,056 |
| 24. Suraci Stefano | » | 50,887 |
| 25. Dominijanni Giuseppe | » | 50,339 |
| 26. Morabito Antonino | » | 50,203 |
| 27. Idone Rocco | » | 49,423 |
| 28. Nucera Antonio Carmelo | » | 49,020 |
| 29. Pellegrino Giuseppe | » | 48,514 |

| | | |
|---|---|---|
| 30. Restagno Vincenzo | punti | 47,764 |
| 31. Gemelli Salvatore | » | 47,500 |
| 32. Guida Guido | » | 47,493 |
| 33. Scordo Giuseppe | » | 46,500 |
| 34. Mucaria Vincenzo | » | 46,319 |
| 35. Profazio Antonio | » | 46,127 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 2 dicembre 1969

*Il medico provinciale:* LANIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7208 in data 2 dicembre 1969 col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1968;

Considerato che occorre procedere alla assegnazione delle condotte di cui trattasi, tenendo conto a norma della legge 2 aprile 1968, n. 482, dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con la legge anzidetta;

Accertato che nell'organico del ruolo dei sanitari dei comuni di Roccella Jonica e Montebello Jonico nessuno dei sanitari in servizio risulta essere rispettivamente invalido di guerra ed orfano di guerra;

Considerato che a norma dell'art. 12 della legge suddetta, esistendo nell'organico della categoria presso il predetto comune di Roccella Jonica numero quattro posti (uno di ufficiale sanitario, due condotte medico-chirurgiche ed una veterinaria) ed altrettanti nel comune di Montebello Jonico (numero tre condotte medico-chirurgiche ed una consorziale veterinaria) è da riservare il quindici per cento di detti posti pari a 0,60 per entrambi i comuni interessati da arrotondare rispettivamente ad uno;

Visto che il dott. De Angelis Luigi e il dott. Mucaria Vincenzo classificati nella graduatoria di merito al 10° e 34° posto appartengono alla categoria degli invalidi di guerra ed orfani di guerra come da regolare certificazione prodotta entro il termine di scadenza del bando di concorso;

Esaminate, ai fini dell'assegnazione delle altre condotte, le domande dei concorrenti per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

Aragona Domenico: Villa S. Giovanni (centro);
Callea Saverio: Palizzi (Pietrapennata);
Fedele Nunziato: S. Eufemia Aspromonte;
Musolino Rocco: S. Stefano Aspromonte (seconda condotta);
Cuzzocrea Domenico: Motta S. Giovanni (Valanidi);
Spinelli Francesco: Camini;
Trecroci Giuseppe: Seminara (prima condotta);
Mercuri Michelangelo: Giffone (seconda condotta);
De Angelis Luigi, Roccella Jonica (seconda condotta);
Mucaria Vincenzo: Montebello Jonico (capoluogo).

Il presente provvedimento è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con la legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Reggio Calabria, addì 5 dicembre 1969

*Il medico provinciale:* LANIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7252 in data 5 dicembre 1969, col quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti al 30 novembre 1968;

Considerato che in relazione alla graduatoria di merito approvata con decreto n. 7208 del 2 dicembre 1969 e alla indicazione delle sedi fissata nella domanda di ammissione al concorso, le condotte mediche di Camini e Giffone (seconda condotta) sono state erroneamente attribuite rispettivamente ai dottori Spinelli Francesco e Mercuri Michelangelo;

Considerato che occorre procedere limitatamente alle condotte anzidette alla rettifica del decreto n. 7252 del 5 dicembre 1969;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A rettifica del decreto n. 7252 in data 5 dicembre 1969 e per i motivi in premessa indicati i seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco indicate:

Leggio Antonino: Camini;
Spinelli Francesco: Giffone (seconda condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Reggio Calabria, addì 5 dicembre 1969

*Il medico provinciale:* LANIA

(11767)

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BERGAMO

## Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1550 del 30 aprile 1968, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per il conferimento di sei posti di medico condotto vacanti in provincia di Bergamo al 30 novembre 1967;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formulata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;

Considerato che il concorso predetto si è svolto nei modi prescritti dalle vigenti norme di legge;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui alle premesse:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Pizzi Lizzardo | punti | 61,515 | su 120 |
| 2. Paleari Giuseppe | » | 60,677 | » |
| 3. Brevi Rinaldo | » | 58,296 | » |
| 4. Stefanini Sergio | » | 57,934 | » |
| 5. Gatti Giorgio | » | 56,117 | » |
| 6. Borlenghi Vasco | » | 54,912 | » |
| 7. Mussita Gherardo | » | 52,770 | » |
| 8. Azzolini Angiolino | » | 51,686 | » |
| 9. Bortolotti Paolo | » | 51,566 | » |
| 10. Biondi Angelo | » | 51,478 | » |
| 11. Dardano Candido | » | 51,288 | » |
| 12. Vittici Camillo | » | 51,046 | » |
| 13. Fossataro Roberto | » | 50,238 | » |
| 14. Repetti Carlo | » | 49,366 | » |
| 15. Zanetti Giancarlo | » | 48,771 | » |
| 16. Morosini Augusto | » | 48,027 | » |

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Bergamo e dei comuni interessati.

Bergamo, addì 27 novembre 1969

*Il medico provinciale:* MELONI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto di pari numero e di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento di sei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1967;

Viste le domande dei candidati e l'indicazione in ordine di preferenza delle sedi alle quali aspirano;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai comuni e alle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria di merito di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Pizzi Lizzardo: consorzio Casazza-Gaverina-Monasterolo del Castello-Spinone al Lago;
2) Paleari Giuseppe: consorzio Bagnatica-Brusaporto-Costa Mezzate-Montello;
3) Brevi Rinaldo: consorzio Caprino Bergamasco-Torre de' Busi-Monte Marenzo;
4) Stefanini Sergio: Palosco;
5) Gatti Giorgio: Gandino;
6) Borlenghi Vasco: Gandellino.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Bergamo, addì 27 novembre 1969

*Il medico provinciale*: MELONI

**(11768)**

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LIVORNO

**Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Livorno**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto prot. n. 35.2/1551 in data 8 luglio 1969, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto bandito con decreto n. 43/35.2./1144 del 1° luglio 1968;
Visto il proprio decreto n. 35.2/1552 in data 8 luglio 1969, con il quale venivano nominati i vincitori delle due condotte veterinarie;
Considerato che il dott. Pesciatini Enrico vincitore della condotta consorziale di Suvereto-Sassetta non ha assunto servizio entro il termine assegnato;
Dato atto che il concorrente collocato in graduatoria dopo il dott. Pesciatini Enrico regolarmente interpellato ha dichiarato di rinunciare alla nomina;
Considerato che il dott. Pezzica Giacomo che segue in graduatoria, interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta veterinaria consorziale di Suvereto-Sassetta;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 marzo 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1963, numero 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 35.2/1552 dell'8 luglio 1969 il dott. Pezzica Giacomo è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Suvereto-Sassetta.

L'amministrazione consortile provvederà agli ulteriori adempimenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio e dei comuni interessati.

Livorno, addì 4 dicembre 1969

*Il veterinario provinciale*: COSTA

**(11920)**

# REGIONI

## REGIONE SICILIANA

LEGGE 21 novembre 1969, n. **41.**

**Potenziamento del servizio per la lotta contro le malattie della vite dell'Istituto regionale della vite e del vino.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 22 *novembre* 1969)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comma secondo dell'art. 6 della legge regionale 4 giugno 1964, n. 12, è sostituito dai seguenti:

« Al fine di consentire una tempestiva ed efficace difesa delle zone viticole della Sicilia, l'Amministrazione regionale verserà annualmente all'Istituto la somma di lire 25 milioni per il potenziamento delle osservazioni delle manifestazioni peronosporiche e per il tempestivo avvertimento ai produttori interessati ».

« La somma sopra detta sarà versata all'Istituto entro il mese di gennaio di ogni anno ».

« L'Istituto presenterà annualmente al Governo della Regione e alla Giunta di bilancio dell'Assemblea regionale siciliana una relazione tecnica sul servizio antiperonosporico unitamente al consuntivo dell'ente, a mente dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1963, n. 28 ».

« Per le finalità del presente articolo è iscritta nel bilancio della Regione, per ciascun esercizio, la spesa di lire 25 milioni nella rubrica « Assessorato dell'agricoltura e delle foreste ».

« Per l'esercizio 1969 la somma è iscritta al capitolo n. 11558 della rubrica « Assessorato dell'agricoltura e delle foreste ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 novembre 1969

FASINO

GIUMMARRA

**(11660)**

LEGGE 28 novembre 1969, n. **42.**

**Erezione in comune autonomo della frazione Acquedolci di San Fratello.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 29 *novembre* 1969)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione Acquedolci del comune di San Fratello è eretto in comune autonomo con la denominazione « Acquedolci ».

Art. 2.

Al comune di Acquedolci è assegnato un territorio di ettari 1.296 are 53 e centiare 20 con un reddito dominicale di lire 942.013,84 e un reddito agrario di L. 102.733,14, siccome descritto nel progetto di delimitazione territoriale in data 23 luglio 1964 - elaborato dall'ing. Antonio Ricciardi dell'ufficio del genio civile di Messina ed integrato dalla relazione aggiuntiva del 16 novembre 1966 - allegato alla presente legge.

Non ha effetto la divisione dei beni patrimoniali del comune di San Fratello, proposta in detto progetto.

Art. 3.

Il Presidente della Regione provvederà con proprio decreto alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni interessati.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 novembre 1969

FASINO

(*Omissis*). MURATORE

LEGGE 29 novembre 1969, n. **43.**

**Provvidenze per il potenziamento delle attrezzature di ricerca scientifica dell'Istituto di aeronautica dell'Università di Palermo.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 29 *novembre* 1969)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore dell'istituto di aeronautica dell'Università degli studi di Palermo. è autorizzata la concessione di un contributo annuo per il potenziamento delle attrezzature di ricerca scientifica e tecnologica in materia di trasporti, nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970.

Art. 2.

All'assegnazione dei fondi di cui all'articolo precedente provvede l'Assessore regionale per lo sviluppo economico, secondo un programma di spesa annualmente elaborato dall'istituto di aeronautica dell'Università di Palermo.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del capitolo n. 20911 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

In dipendenza del precedente comma l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo è modificato come appresso:

*Spese in conto capitale*:

Cap. n. 20911. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | Onere in milioni di lire |
|---|---|
| *Partita che si riduce*: | — |
| Provvedimenti per l'incentivazione industriale (in meno) | 100 |
| *Partita che si aggiunge*: | |
| Provvidenze per il potenziamento delle attrezzature di ricerca scientifica dell'istituto di aeronautica dell'Università di Palermo . . | 100 |

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'onere derivante dalla presente legge ricadente nell'esercizio finanziario 1970 si fa fronte utilizzando le entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 54 della legge 21 luglio 1967, n. 613.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 novembre 1969

**FASINO**

MANGIONE

LEGGE 29 novembre 1969, n. **44.**

**Norme in materia di crediti dell'Amministrazione regionale dipendenti dall'applicazione delle leggi regionali 21 ottobre 1957, n. 58 e 30 maggio 1962, n. 18, riguardanti la concessione di un assegno mensile rispettivamente ai vecchi lavoratori ed ai minorati fisici e psichici.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 29 *novembre* 1969)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I crediti dell'Amministrazione regionale nei confronti di persone già beneficiarie degli assegni mensili previsti dalle leggi regionali 21 ottobre 1957, n. 58 e 30 maggio 1962, n. 18, e nascenti dal cumulo di pensioni o da ricovero con retta a carico di enti pubblici sono annullati.

L'Assessorato degli enti locali è dispensato dall'obbligo di iniziare o condurre a termine procedure per il recupero dei crediti di cui al precedente comma.

All'annullamento dei crediti iscritti a campione presso gli uffici del registro provvedono, senza limiti di somma, gli intendenti di finanza in applicazione della presente legge.

Art. 2.

Le somme versate, a far tempo dal 1° gennaio 1968, a saldo od in acconto di crediti di cui al precedente articolo, saranno rimborsate con le modalità stabilite dall'art. 5 del regolamento 22 aprile 1958, n. 6, modificato con decreto del Presidente della Regione siciliana 4 gennaio 1968, n. 1.

Art. 3.

Alla spesa per l'attuazione della presente legge, che si prevede in lire 10 milioni, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 13712 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 novembre 1969

FASINO

MURATORE

LEGGE 29 novembre 1969, n. **45.**

**Proroga della legge regionale 3 maggio 1969, n. 13, per i corsi di qualificazione professionale della Florio tonnare di Favignana e Formica.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 29 *novembre* 1969)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I corsi di qualificazione professionale riservati ai lavoratori dipendenti dalla Florio tonnare di Favignana e Formica S.p.a., istituiti con legge regionale 3 maggio 1969, n. 13, sono prorogati per altri cento giorni effettivi con le modalità previste dalla legge medesima.

Ai lavoratori avviati ai suddetti corsi è corrisposto un assegno giornaliero pari a lire 3000 per ogni giornata di effettiva presenza, aumentato di lire 200 per il coniuge e per ogni figlio o genitore a carico.

Art. 2.

Al personale di direzione ed agli istruttori è corrisposto un assegno pari a quello dovuto ai lavoratori avviati ai corsi suddetti.

Art. 3.

All'onere di lire 70 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte della disponibilità del capitolo 10833 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1969.

In dipendenza del precedente comma l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo è modificato come appresso:

SPESE CORRENTI

Cap. n. 10833. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | Onere in milioni di lire |
|---|---|
| *Partita che si riduce*: | — |
| Provvedimenti per le scuole materne (in meno) | 70 |
| *Partita che si aggiunge*: | |
| Proroga della legge regionale 3 maggio 1969, n. 13, per i corsi di qualificazione professionale della Florio tonnare di Favignana e Formica . | 70 |

Art. 4.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 novembre 1969

FASINO

MACALUSO

LEGGE 29 novembre 1969, n. 46.

**Istituzione di corsi di perfezionamento e di riqualificazione professionale in favore dei lavoratori già alle dipendenze dell'industria di laterizi « Le Venetiche » di Venetico.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* **59** *del* 29 *novembre* 1969)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire, nel comune di Venetico, corsi di perfezionamento professionale e corsi di riqualificazione professionale a favore dei lavoratori disoccupati che erano alle dipendenze dell'industria di laterizi « Le Venetiche » all'atto della sospensione della sua attività.

Art. 2.

I corsi avranno la durata massima di settantotto giorni effettivi.

Agli operai che frequentano i corsi di riqualificazione professionale è dovuto un assegno giornaliero pari a lire tremila per ogni giornata di effettiva presenza, aumentato di lire duecento per il coniuge e per ogni figlio o genitore a carico.

Ai tecnici ed amministrativi che frequentano i corsi di perfezionamento professionale è dovuto un assegno giornaliero pari a lire tremila e duecento per ogni giornata di presenza, aumentato di lire duecento per il coniuge e per ogni figlio o genitore a carico.

Art. 3.

Per le finalità della presente legge l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, dietro versamento della somma specificata al successivo art. 4 al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, effettua aperture di credito in favore del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Messina, che provvede alla erogazione delle somme occorrenti, su presentazione di fogli paga quindicinali da parte del comune, cui è affidata la gestione dei corsi, ai sensi del precedente art. 1.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in lire 40 milioni, si fa fronte utilizzando parte della disponibilità del capitolo 10833 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1969.

In dipendenza del precedente comma l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo è modificato come appresso:

SPESE CORRENTI

Cap. n. 10833. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | Onere in milioni di lire |
|---|---|
| *Partita che si riduce*: | — |
| Provvedimenti per le scuole materne (in meno) | 40 |
| *Partita che si aggiunge*: | |
| Istituzione di corsi di perfezionamento e di riqualificazione professionale in favore di lavoratori già alle dipendenze dell'industria di laterizi « Le Venetiche » di Venetico . . . . . . . . | 40 |

Art. 5.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 novembre 1969

FASINO

MACALUSO

LEGGE 29 novembre 1969, n. 47.

**Provvedimenti straordinari per i dipendenti della Società Veline agrumi (SAVAS) di Siracusa.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 29 *novembre* 1969)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire nel comune di Siracusa corsi di riqualificazione professionale riservati ai lavoratori dipendenti dalla Società Veline agrumi (SAVAS) in atto disoccupati a causa della

forzata inattività dell'azienda. I corsi avranno la durata massima di cinquantacinque giorni effettivi, con inizio dal 1° dicembre 1969 e termine il 31 gennaio 1970. La loro gestione può essere affidata dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione al comune di Siracusa o ad un ente giuridicamente riconosciuto che si prefigga istituzionalmente la formazione professionale.

Ai lavoratori avviati ai predetti corsi è corrisposto, per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno giornaliero di L. 3000, aumentato di lire 200 per il coniuge e per ogni figlio o genitore a carico.

Art. 2.

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione e, altresì, autorizzato a corrispondere ai lavoratori dipendenti dalla SAVAS che risultino disoccupati all'atto della pubblicazione della presente legge e che saranno avviati ai corsi di cui al precedente art. 1, una indennità straordinaria giornaliera di attesa nella stessa misura prevista per la frequenza ai corsi predetti.

La corresponsione di tale indennità che ha decorrenza dal 9 settembre 1969 e termina il 30 novembre 1969, per le sole giornate lavorative, cessa di diritto dal giorno in cui il lavoratore beneficiario dovesse risultare comunque avviato al lavoro.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, previo versamento della somma specificata al successivo art. 4 al fondo siciliano per l'assistenza ai lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951 n. 25, effettua aperture di credito in favore del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Siracusa, che provvede alla erogazione delle somme, su presentazione dei fogli paga quindicinali da parte del comune o dell'ente cui sarà affidata la gestione dei corsi e, per la indennità straordinaria di attesa, su presentazione da parte della ditta SAVAS degli elenchi dei dipendenti e previo accertamento, a cura dello stesso ufficio provinciale del lavoro, dello effettivo stato di disoccupazione dei lavoratori interessati.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 55 milioni, comprensivo dei contributi assicurativi, si fa fronte utilizzando parte della disponibilità del cap. 10833 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1969.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.

In dipendenza del primo comma del precedente articolo, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1969 è modificato come appresso:

SPESE CORRENTI

Cap. n. 10833. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | Onere in milioni di lire |
|---|---|
| *Partita che si riduce*: | — |
| Provvedimenti per la scuola materna (in meno) | 55 |
| *Partita che si aggiunge*: | |
| Provvedimenti straordinari per i dipendenti della SAVAS di Siracusa . . . . . . . . | 55 |

Art. 6.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 novembre 1969

FASINO

MACALUSO

(11738)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.